

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 12 ottobre 2016

Sul disegno di legge:

**(1261-B) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato il 20 maggio 2015 e modificato dalla Camera il 20 settembre 2016;

rilevato che le principali disposizioni modificate dalla Camera dei deputati riguardano:

- l'inclusione espressa, nell'ambito della tutela prevista, dei fenomeni del "bullismo", definito come l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima. Si precisa inoltre che i suddetti comportamenti o atti costituiscono "cyberbullismo" qualora perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici (articolo 1);

- l'estensione anche a chi abbia commesso atti di cyberbullismo della facoltà di inoltrare, per finalità riparative, l'istanza di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti di cyberbullismo già prevista per la vittima di tali atti. Si prevede anche che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, i gestori di siti internet devono dotarsi delle procedure specifiche per il recepimento delle istanze riparatorie (articolo 2);

- l'integrazione del tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che dovrà realizzare, oltre al piano per la prevenzione, di cui si dettano ulteriori contenuti, anche un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni. Sono previste anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione (articolo 3);

- l'articolo 4 sulle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico, ove si prevede che ogni istituto individui un referente per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni e che i servizi sociali territoriali promuovano specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime e a rieducare i minori autori delle condotte;

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- l'articolo 5, che è stato introdotto *ex novo* e si riferisce all'informativa alle famiglie, da parte del dirigente scolastico, sugli atti relativi a forme di bullismo o cyberbullismo ai fini della predisposizione di percorsi personalizzati per le vittime e per gli autori degli atti medesimi;

- la pubblicazione in formato aperto della relazione annuale della Polizia postale (articolo 6);

- la modifica della procedura di ammonimento del Questore (articolo 7);

- l'introduzione dell'articolo 8, con cui si aggrava la pena del delitto di atti persecutori (*stalking*), punendolo con la reclusione da uno a sei anni, qualora esso venga commesso con strumenti informatici o telematici, ovvero mediante la sostituzione della propria all'altrui persona, la diffusione di dati sensibili o la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia;

valutato che, per quanto riguarda le parti del disegno di legge introdotte dalla Camera dei deputati, non risultano disposizioni incompatibili con l'ordinamento dell'Unione europea;

richiamato, altresì, il parere reso sul testo in prima lettura, in data 1° ottobre 2014, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Roberto Cociancich